



# Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica

del ...

*Avamprogetto*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 91 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina gli aiuti finanziari concessi per sostenere a titolo sussidiario le imprese del settore dell'energia elettrica che, a causa di sviluppi straordinari del mercato, rischiano di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente.

<sup>2</sup> Si applica unicamente alle imprese del settore dell'energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato.

### Art. 2 Imprese di rilevanza sistemica

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato sono considerate di rilevanza sistemica se:

- a. hanno la loro sede in Svizzera;
- b. attraverso partecipazioni dirette o indirette oppure in altro modo tramite imprese dello stesso gruppo:
  1. possono disporre in Svizzera di una potenza elettrica installata di almeno 1200 megawatt; e
  2. partecipano, con la potenza elettrica di cui al numero 1, al mercato all'ingrosso dell'elettricità.

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

<sup>2</sup> Se l'impresa di cui al capoverso 1 è integrata nella struttura di un gruppo, soltanto la società madre con sede in Svizzera che effettua il consolidamento del gruppo è considerata un'impresa di rilevanza sistemica.

<sup>3</sup> Dopo aver consultato la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può, mediante decisione, designare come impresa di rilevanza sistemica la società madre di un gruppo di altre imprese del settore dell'energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato se queste ultime:

- a. hanno la loro sede in Svizzera;
- b. sono fortemente interconnesse con altre imprese del settore dell'energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali; e
- c. forniscono prestazioni:
  1. che sono cruciali per l'economia e alle quali in linea di principio non si può rinunciare; e
  2. che non possono essere sostituite con quelle di altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l'economia.

### **Art. 3** Principio della sussidiarietà

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'energia elettrica e i loro proprietari diretti e indiretti adottano le misure necessarie per garantire all'impresa la solvibilità e una sufficiente base di capitale.

<sup>2</sup> Nel caso di sviluppi straordinari del mercato, nell'ambito del piano di salvataggio la Confederazione può concedere a titolo sussidiario mutui garantiti a un'impresa di rilevanza sistemica se, nonostante le misure di cui al capoverso 1, l'impresa rischiasse di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente.

<sup>3</sup> Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari in virtù della presente legge.

### **Art. 4** Obbligo di concludere un contratto di mutuo

L'impresa di rilevanza sistemica deve concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dall'emanazione di una decisione secondo l'articolo 2 capoverso 3 un contratto con la Confederazione relativo a un mutuo garantito, affinché possa essere concesso tale mutuo nell'ambito del piano di salvataggio.

### **Art. 5** Obblighi generali delle imprese di rilevanza sistemica; obblighi connessi al contratto di mutuo

<sup>1</sup> Le imprese di rilevanza sistemica devono adottare costantemente tutte le misure necessarie per migliorare la propria liquidità e la propria base di capitale, in particolare:

- a. misure per la riduzione dei rischi;
- b. misure operative e strategiche volte a ottimizzare la liquidità;
- c. misure per l'acquisizione di ulteriore liquidità dai proprietari, dai precedenti cofinanziatori e sul mercato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può definire le misure supplementari che le imprese di rilevanza sistemica devono adottare per garantire la loro capacità di produzione e fornitura e, in particolare, le misure finanziarie, organizzative, tecniche e amministrative che devono prevedere.

<sup>3</sup> Il contratto di mutuo contiene requisiti per l'applicazione del capoverso 1 lettere a e b, in particolare:

- a. la limitazione delle operazioni commerciali;
- b. requisiti minimi in materia di liquidità;
- c. obblighi di pubblicazione concernenti l'importo e l'utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori.

<sup>4</sup> Le imprese di rilevanza sistemica, i loro uffici di revisione, le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie nonché i Cantoni e i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei servizi federali competenti per l'esecuzione, compresi la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché di terzi incaricati secondo l'articolo 16 capoverso 3 tutte le informazioni e i documenti di cui necessitano per l'esecuzione della presente legge, in particolare:

- a. la situazione finanziaria attuale e la pianificazione finanziaria per il periodo del piano di salvataggio;
- b. informazioni sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell'energia;
- c. informazioni sull'importo e sull'utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori;
- d. il valore delle posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti;
- e. informazioni sugli sviluppi di mercato in seguito ai quali l'impresa di rilevanza sistemica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità.

## Sezione 2: Mutuo della Confederazione

### Art. 6 Condizioni per la concessione di un mutuo

<sup>1</sup> Un mutuo può essere concesso se:

- a. l'impresa non è eccessivamente indebitata;
- b. l'impresa ha adempiuto adeguatamente gli obblighi di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 5 capoversi 1 e 2 e adempie costantemente quelli previsti all'articolo 5 capoverso 4; e
- c. sviluppi straordinari del mercato causano problemi di liquidità all'impresa, in particolare perché quest'ultima deve prestare elevate garanzie in contanti per le operazioni commerciali nel settore dell'energia o perché a seguito di una imminente inadempienza di una controparte importante l'impresa rischia di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente e quindi di mettere in pericolo l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

<sup>2</sup> Se l'impresa di rilevanza sistemica è integrata nella struttura di un gruppo, il mutuo è concesso soltanto alla società madre che effettua il consolidamento del gruppo.

#### **Art. 7** Condizioni quadro del contratto di mutuo

<sup>1</sup> Il mutuo è destinato esclusivamente a superare i problemi di liquidità secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c.

<sup>2</sup> È rimunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio.

<sup>3</sup> Il supplemento di rischio ammonta annualmente:

- a. in genere al 20 per cento dell'importo del mutuo;
- b. al 30 per cento, se il contratto di cui all'articolo 4 non è concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dall'emanazione di una decisione secondo l'articolo 2 capoverso 3.

<sup>4</sup> Il pagamento del supplemento di rischio è prorogato per la durata del contratto di mutuo e diventa esigibile al termine della durata convenuta, al più tardi il 31 luglio 2026. Non può essere addebitato ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell'ambito del servizio universale.

<sup>5</sup> I contratti di mutuo limitano l'importo dei mutui. Sottostanno al diritto pubblico.

<sup>6</sup> I contratti di mutuo contengono disposizioni uniformi sulle modalità di ottenimento e rimborso dei mutui.

<sup>7</sup> Il mutuo deve essere rimborsato integralmente entro la fine della durata convenuta, ma al più tardi entro il 31 luglio 2026.

<sup>8</sup> Alla Confederazione devono essere fornite garanzie adeguate, in particolare le garanzie di cui all'articolo 8.

<sup>9</sup> Per la durata del mutuo sono esclusi in particolare:

- a. le decisioni relative a dividendi e tantièmes e il loro versamento;
- b. la restituzione di apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo;
- c. la concessione di mutui ai proprietari della società madre del gruppo e il rimborso di mutui concessi ai proprietari della società madre del gruppo.

<sup>10</sup> È però consentito l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

<sup>11</sup> Le imprese di rilevanza sistemica sono tenute a negoziare con i Cantoni e i Comuni la proroga del pagamento di tasse comunali e cantonali come le tasse di canalizzazione e di concessione nonché i canoni per i diritti d'acqua fino alla cessazione del mutuo e al suo rimborso integrale.

<sup>12</sup> Le imprese di rilevanza sistemica e la società del gruppo ad esse direttamente o indirettamente legata non intraprendono alcuna ristrutturazione, in particolare secondo la legge del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> sulla fusione, che possa compromettere il rimborso del mutuo ai sensi dell'articolo 6, le garanzie di cui al capoverso 8 o i diritti di pegno di cui all'articolo 8.

#### **Art. 8**           Diritto di pegno su diritti di partecipazione

<sup>1</sup> Per il mutuo concesso all'impresa di rilevanza sistemica la Confederazione ha un diritto di pegno su tutti i diritti di partecipazione detenuti dall'impresa mutuataria nella società madre del gruppo.

<sup>2</sup> Il diritto di pegno sorge al momento della concessione del mutuo. La conclusione di un contratto di pegno, il trasferimento dei diritti di partecipazione o dei relativi documenti alla Confederazione o l'iscrizione nel registro non sono necessari. In particolare, non sono applicabili gli articoli 884 capoverso 3, 894, 900 e 901 del Codice civile<sup>4</sup> (CC) e l'articolo 973c capoverso 4 del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup> (CO).

<sup>3</sup> Dal diritto di pegno sono esclusi i diritti di partecipazione quotati in una borsa svizzera di azionisti che detengono una quota inferiore all'1 per cento del capitale azionario.

<sup>4</sup> Eventuali diritti di pegno preesistenti su questi diritti di partecipazione sono di rango posteriore rispetto al diritto di pegno della Confederazione.

<sup>5</sup> Il diritto di pegno garantisce alla Confederazione il mutuo concesso, gli interessi non ancora versati, il supplemento di rischio e l'importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio.

<sup>6</sup> Il diritto di pegno comprende tutti i diritti associati ai diritti di partecipazione. Contrariamente all'articolo 904 capoverso 1 CC, tali diritti comprendono anche le prestazioni scadute.

<sup>7</sup> Alla scadenza dei crediti il diritto di pegno può essere realizzato:

- a. conformemente alla legge federale dell'11 aprile 1889<sup>6</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche mediante una vendita a trattative private ai sensi dell'articolo 130 numero 1 LEF; o
- b. tramite realizzazione privata, ivi compresa la possibilità di un'appropriazione dell'oggetto del pegno.

<sup>8</sup> Contrariamente all'articolo 905 CC e a eventuali disposizioni statutarie, i diritti di voto sono esercitati dalla Confederazione in quanto creditore pignoratizio. L'articolo 689b capoverso 2 CO non è applicabile.

<sup>9</sup> Eventuali limitazioni della trasferibilità in relazione all'esercizio del diritto di pegno non sono efficaci.

<sup>3</sup> RS 221.301

<sup>4</sup> RS 210

<sup>5</sup> RS 220

<sup>6</sup> RS 281.1

<sup>10</sup> Il diritto di pegno si estingue con la fine del contratto di mutuo e con la liquidazione integrale di tutti i crediti derivanti dal rapporto di mutuo secondo il capoverso 5.

### **Sezione 3: Concessione di un mutuo mediante decisione**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> In caso di particolare urgenza o se il contratto di mutuo con l'impresa di rilevanza sistemica non può essere concluso entro il termine di cui all'articolo 4, i mutui possono essere concessi mediante decisione ai sensi della presente sezione.

<sup>2</sup> Le disposizioni dell'articolo 5 e della sezione 2 si applicano anche in caso di concessione del mutuo mediante decisione.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2, il supplemento di rischio di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera b ammonta al 30 per cento.

### **Sezione 4: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni**

#### **Art. 10**            Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni si astengono da tutto quanto possa pregiudicare il rimborso dei mutui, le garanzie di cui all'articolo 7 capoverso 8 o i diritti di pegno di cui all'articolo 8.

#### **Art. 11**            Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui

<sup>1</sup> I Cantoni rimborsano alla Confederazione il 50 per cento delle eventuali perdite definitive sui mutui, compresi gli interessi e i supplementi di rischio. La copertura delle perdite è ripartita tra i Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020.

<sup>2</sup> Il 50 per cento dell'importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione indicata al capoverso 1.

### **Sezione 5: Finanziamento, trattamento dei dati e monitoraggio**

#### **Art. 12**            Finanziamento

L'Assemblea federale stanziava un credito d'impegno mediante decreto federale semplice.

**Art. 13** Importo forfettario per la messa a disposizione

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica un importo forfettario annuale di 15 milioni di franchi per impresa per la messa a disposizione del piano di salvataggio.

<sup>2</sup> L'importo forfettario non può essere addebitato ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell'ambito del servizio universale.

<sup>3</sup> L'importo forfettario è ridotto del 50 per cento, se:

- a. l'impresa ha provato di poter continuare a svolgere, senza restrizioni, tutte le funzioni aziendali rilevanti per l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche in caso di mancanza di liquidità o d'indebitamento eccessivo; e
- b. tale capacità è stata confermata da un servizio indipendente dall'impresa su incarico della ElCom.

<sup>4</sup> Se, durante il periodo di validità della presente legge, le entrate derivanti dall'importo forfettario superano complessivamente i costi per la messa a disposizione del mutuo, l'importo eccedente è rimborsato al termine del periodo di validità della legge senza interessi e in base ai pagamenti effettuati dalle imprese di rilevanza sistemica.

**Art. 14** Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni

<sup>1</sup> I servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF, i servizi competenti dei Cantoni e dei Comuni nonché terzi incaricati secondo l'articolo 16 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche o per il monitoraggio del mercato.

<sup>2</sup> Anche eventuali informazioni inoltrate volontariamente dalle imprese del settore dell'energia elettrica possono essere trattate allo scopo di verificare il grado di liquidità e di monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento.

<sup>3</sup> Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni.

<sup>4</sup> La consultazione, conformemente alla legge del 17 dicembre 2004<sup>7</sup> sulla trasparenza, delle informazioni e dei dati messi a disposizione dalle imprese di rilevanza sistemica è esclusa. Tuttavia, il DATEC pubblica regolarmente informazioni generali sul piano di salvataggio. Non vengono pubblicate informazioni specifiche sui mutui concessi alle imprese.

<sup>7</sup> RS 152.3

**Art. 15** Monitoraggio e informazione

<sup>1</sup> La ElCom monitora l'evoluzione dei mercati e delle imprese del settore dell'energia elettrica nonché la loro attività e le misure adottate secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Ne informa regolarmente i servizi federali competenti di cui all'articolo 16.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 16** Competenze ed esecuzione

<sup>1</sup> Il DATEC esegue la presente legge, sempre che quest'ultima non attribuisca tale competenza a un altro servizio federale.

<sup>2</sup> D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC:

- a. conclude i contratti di mutuo;
- b. concede i mutui mediante decisione.

<sup>3</sup> Il DATEC può avvalersi di terzi per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche.

**Art. 17** Effetto sospensivo

I ricorsi contro le decisioni fondate sulla presente legge non hanno effetto sospensivo.

**Art. 18** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il [data]<sup>8</sup> con effetto sino al 31 dicembre 2026.

<sup>8</sup> Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).



